



CITTÀ DI BARCELLONA P.d.G.
(Città Metropolitana di Messina)

IV Settore
Servizio 1° - SUE

ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.73 del 28/12/2023

Costo di Costruzione: 329,70€/Mq, per le determinazioni a far data dal 01.01.2024;

Quota relativa agli Oneri di Urbanizzazione, per le determinazioni a far data dal 01.01.2024:

Zone Omogenee P.R.G.	Tipo di insediamento	Contributo per mc o mq / Euro	
A - B C.1.1 - C.1.2 - C.1.3 C.2.1. - C.2.2. - D.2.2 - D.2.3 - D.2.4	Per insediamenti residenziali	7,039	(II)
		4,244	(I)
		11,283	(I+II)
A - B	Per insediamenti residenziali per i casi di trasformazione conservativa, demolizione e ricostruzione (fino alla cubatura esistente - per il più si applica la percentuale) - Ampliamento e sopraelevazione (di fabbricati pre-esistenti)	3,485	(II)
		4,244	(I)
		7,729	(I+II)
C.3.1. - C.3.2 - C.3.3 - C.3.4	Per insediamenti residenziali stagionali	6,372	(II)
		11,225	(I)
		17,597	(I+II)
Ft.1 - Ft.2 - Ft.3 - Ft.4 A - B - C - E1 - E1 - E4 - E5	Per insediamenti turistici ecc.	7,039	(II)
		4,244	(I)
		11,283	(I+II)
D.2.2	Per insediamenti Artigianali (€ mq. per superficie lotto impegnato)	2,507	(II)
		7,165	(I)
		9,672	(I+II)
D.1.1 - D.1.2 - D.1.3 - D.1.4 - D.1.6	Per insediamenti Industriali (€ mq. per superficie lotto impegnato)	3,048	(II)
		7,292	(I)
		10,340	(I+II)
E	Per insediamenti residenziali nelle zone agricole (non in funzione della conduzione del fondo) secondo singoli interventi	0,796	(II)
		1,194	(I)
		1,990	(I+II)
D.2.2 - D.2.3 - D.2.4 - D.3.1 - D.3.2 - C.1.1 - C.1.2 - C.3.1 - C.3.2 - C.3.3 - C.3.4	Per insediamenti commerciali e direzionali (€ mq. Per superficie lorda calpestabile) (D.L. n°1444/68 art.5 comma 2). Sono esclusi dal contributo i casi oggetto di cessione in sede di convenzione operata nei P.d.L.	27,242	(II)
		40,868	(I)
		68,110	(I+II)
A - B	Per insediamenti commerciali e direzionali (€ mq. Per superficie lorda calpestabile) verde e parcheggio, viabilità, fognatura, rete idrica ed elettrica, pubblica illuminazione: come da progetto e a carico dei richiedenti	13,631	(II)
		20,447	(I)
		34,078	(I+II)

1. **Per le opere non quantificabili in termini di superficie e/o volume**, quando risulta dovuto il Contributo di Costruzione, **l'importo onnicomprensivo è fissato al 5%** del valore delle opere previste, secondo il computo metrico redatto in conformità al vigente Prezzario Regionale (o sulla scorta delle fatture di acquisto nel caso di opere non ricomprese nel Prezzario);
2. Ai sensi dell'art.9 comma 2 L.R.16/2016 e ss.mm.ii, per l'insediamento di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi è dovuta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, per come con la presente determinato, **nonché una quota pari al 10 per cento del costo documentato di costruzione** secondo quanto riportato nel computo metrico redatto in conformità al vigente Prezzario Regionale;
3. Per le opere relative esclusivamente all'**abbattimento di barriere architettoniche non è dovuto alcun Contributo di Costruzione**;
4. Per i casi di **rimozione di situazioni di pericolo accertate d'Ufficio**, per le sole opere relative alla rimozione del pericolo, **non è dovuto alcun Contributo di Costruzione**. In tal caso, per le opere di ripristino dell'immobile, il contributo è dovuto nelle modalità previste dal presente atto deliberatorio;
5. Inoltre sono previste le seguenti riduzioni:
 - nel caso di **DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE**, gli interventi sono da classificare come casi di nuovi insediamenti. Nei casi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle ZTO "A" e "B", va applicata, sul contributo di costruzione, una riduzione del 50%;
 - nel caso di **CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO**, le modifiche di destinazione d'uso di strutture o parti di esse comportano la corresponsione di un contributo pari alla misura prevista (per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione) per la nuova destinazione urbanistica scontato della quota di contributo eventualmente già versata nella originaria concessione. Nel caso di immobili non dotati di titolo autorizzativo (costruiti dunque antecedentemente al 1942 o al 1967) vanno versati integralmente i contributi per la nuova destinazione richiesta;
6. **E per incentivare ulteriormente il recupero dei fabbricati esistenti:**
 - ai sensi dell'art.8 della L.R.16/2016 e ss.mm.ii., al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, **il contributo di costruzione è ridotto in misura del 50 per cento**;
 - ai sensi dell'art.45 della L.R. 23/2021, **per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino una riduzione della superficie volumetrica**, in misura pari almeno al 5 per cento a favore di spazi verdi, è previsto una riduzione della sola parte relativa agli oneri di urbanizzazione **in misura percentuale tripla rispetto la riduzione volumetrica**.